

DELIBERAZIONE n° 283 del 12/03/2010

SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI

Allegati:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Dott.ssa S.A. Carboni

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente,
DICHIARA la presente proposta di deliberazione legittima.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avv. Salvatore Angelo Miscali

OGGETTO: Tribunale di Milano - Sentenza n° 5971/2004
ASL Oristano c/ Soc. Farmafactoring S.p.A. Definizione
transattiva. Liquidazione interessi legali.

PROPOSTA N° _____ IN DATA _____

Servizio: UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. _____

IL DIRIGENTE: Avv. Salvatore Angelo Miscali

IL COMMISSARIO

Premesso che con Decreto Ingiuntivo n° 5128/1997, il Tribunale di Milano, su ricorso della Soc. Farmafactoring S.p.A. nella sua qualità di cessionaria dei crediti di varie società farmaceutiche, ingiungeva all'Azienda USL n° 5 di Oristano, il pagamento di Lire 705.048.659 (€ 364.127.24) a titolo di capitale per le forniture rese dalle ditte, oltre interessi dalla scadenza al saldo e spese legali della procedura monitoria;

che con sentenza n° 5971/2004, che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell'azione di opposizione radicata dall'Amministrazione, ha revocato il Decreto Ingiuntivo n° 5128/1997, ed in accoglimento delle richieste della Soc. Farmafactoring S.p.A., ha condannato l'ASL al pagamento del capitale residuo di € 31.794,95, con gli interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture al saldo, oltre le spese legali nella misura del 50% per un importo di € 4.111,30;

Considerato che in data 26.01.2009, veniva notificato nell'interesse della soc. Farmafactoring S.p.A, in forza della suddetta sentenza, l'atto di precetto con il quale veniva intimato il pagamento della somma di € 38.096,39, di cui € 32.070,73 a titolo di interessi legali maturati, e il residuo per spese legali riferite alla sentenza richiamata;

Rilevato che con nota del 05.02.2009, prot. ASL n° 8698, che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato richiesto alla Soc. Farmafactoring S.p.A. la disponibilità ad addivenire ad una

composizione bonaria della controversia con un abbattimento considerevole degli interessi maturati per il ritardato pagamento delle forniture e la quantificazione delle spese legali nella misura complessivamente liquidata dal Tribunale di Milano;

che la Soc. Farmafactoring S.p.A., con nota del 23.10.2009, acquisita a prot. ASL n° 79865 del 23.10.2009, che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ha rappresentato la disponibilità ad addivenire ad un accordo transattivo per la definizione di alcune procedure monitorie ancora pendenti nei confronti dell'Azienda USL n°5, per effetto del quale, relativamente alla presente controversia, si richiedeva il pagamento degli interessi allo stato maturati e calcolati al tasso legale, scontati del 10%, quantificati nella misura ridotta in € 28.863,66 e delle spese legali comprensive degli accessori di legge, successive occorrente, quantificate nella somma complessiva di € 17.000;

Dato atto che con nota prot. n° 820 del 07.01.2010, che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, trasmessa alla Soc. Farmafactoring S.p.A, al fine di raggiungere la definizione e per l'archiviazione della controversia, l'Azienda ha comunicato l'accettazione della predetta proposta di transazione riferita al pagamento degli interessi così come abbattuti nella misura di € 28.863,66, contestando tuttavia l'importo delle spese legali richiesto in considerazione del ridotto importo di € 4.111,30 liquidato dall'Autorità giudiziaria;

che con nota del 26.01.2010, la soc. Farmafactoring S.p.A. comunicava, fermo restando quanto dovuto a titolo di interessi, di rendersi disponibile alla ipotesi della riduzione delle spese legali;

Ritenuto pertanto di dover provvedere, in favore della Soc. Farmafactoring S.p.A., corrente in Milano, per la definizione della controversia ed evitare le ulteriori spese derivanti dalla successiva fase esecutiva della sentenza n° 5971/2004, nelle more della rideterminazione delle spese legali da riconoscere, alla liquidazione, secondo la proposta di transazione relativa, della somma di € 28.863,66 per gli interessi legali maturati per il ritardato pagamento delle forniture, già abbattuti del 10%;

Per i motivi esposti in premessa;

VISTA la L.R. n. 10/06;

VISTA la L.R. n. 3 del 07.08.2009;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Di liquidare, in favore della Soc. Farmafactoring S.p.A., corrente in Milano, al fine di definire la controversia secondo la proposta di transazione formulata relativa alla sentenza n° 5971/2004, nelle more della rideterminazione delle spese legali da riconoscere a seguito delle contestazioni formulate dall'Amministrazione, l'importo di €

28.863,66 a titolo di interessi legali per il ritardato pagamento della sorte capitale ed abbattuti del 10%;

di imputare la somma di € 28.863,66 al codice del conto del conto n° 0802020701 "altre sopravvenienze v/terzi" e al codice del Centro di Costo 5AA0 "Competenze comuni Azienda ASL n° 5";

di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio e Servizio Affari Generali per l'esecuzione degli atti correlati di competenza.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Panichi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pietro Attilio Manca

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Serafinangelo Ponti

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/03/2010 al 29/03/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga